

**Allegato parte integrante**  
**ALL. A**

**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE, DALLA PROVINCIA**

Agli amministratori delle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia possono essere attribuiti compensi entro i limiti massimi individuali conseguenti all'applicazione dei seguenti criteri:

- a) un compenso massimo annuo lordo determinato prendendo a riferimento per ciascuna Società i seguenti parametri:
- totale dell'attivo patrimoniale, ivi incluso l'ammontare dei fondi della Provincia gestiti per conto della stessa;
  - totale del fatturato (ricavi delle vendite e delle prestazioni) inclusi, qualora presenti, i proventi affluiti ai fondi affidati in gestione per conto della Provincia per la cessione di beni e la prestazione di servizi. Per le società che svolgono attività finanziaria nel fatturato sono inclusi gli interessi attivi, le commissioni attive e i dividendi da partecipazioni.

La determinazione del limite massimo del compenso annuo lordo avviene attribuendo uguale peso al totale dell'attivo patrimoniale e al totale del fatturato, ciascuno dei quali, quindi, incide per il 50 per cento.

Per ciascuno dei parametri sono individuate tre fasce:

<b>FASCIA</b>	<b>ATTIVO PATRIMONIALE</b>
A	0 - 15.000.000
B	15.000.000 - 150.000.000
C	> di 150.000.000

<b>FASCIA</b>	<b>FATTURATO</b>
A	0 - 10.000.000
B	10.000.000 - 15.000.000
C	> di 15.000.000

Per ciascuna fascia sono definiti i seguenti limiti massimi ai compensi spettanti rispettivamente al Presidente, al Vicepresidente e ai Consiglieri:

<b>FASCIA</b>	<b>PRESIDENTE</b>	<b>VICEPRESIDENTE</b>	<b>CONSIGLIERE</b>
A	25.000	8.000	4.000
B	30.000	10.000	5.000
C	35.000	12.000	6.000

I compensi individuali massimi così determinati risultano incrementabili al massimo del 50% in caso di nomina di componenti caratterizzati da profili di elevata e riconosciuta professionalità in ambito nazionale;

- b) un gettone di presenza massimo per seduta del Consiglio di Amministrazione di 250 euro;
- c) un compenso per deleghe o incarichi speciali, se statutariamente previsti, per un importo non superiore al compenso annuo lordo determinato in sede assembleare per il Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in casi particolari accertati dalla Giunta provinciale (come, ad esempio, per le società con amministratore delegato oppure per le società il cui Presidente svolga, in assenza di specifiche indennità, particolari funzioni presso altri organismi di natura pubblica) entro il limite massimo, da intendersi comprensivo anche dei compensi eventualmente riconosciuti in base alle precedenti lettere a) e b), rispettivamente pari al 70% (per il presidente del Consiglio di Amministrazione) e al 60% (per il Vicepresidente e gli altri componenti il Consiglio di amministrazione) dell'ammontare complessivo delle indennità del Presidente della Provincia per le funzioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2.

In relazione alle società esercenti servizi di interesse economico generale non "in house providing" il predetto limite massimo può essere derogato su autorizzazione della Giunta provinciale formulata nell'ambito degli indirizzi impartiti ai propri rappresentanti nelle assemblee delle società sino al 50% del compenso così determinato in presenza di utili significativi. Inoltre, se si tratta di società a partecipazione mista di Provincia, enti locali e altri soggetti pubblici o privati, il compenso, così come calcolato in base ai periodi precedenti nella lettera c), può essere elevato in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dalla Provincia e dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dalla Provincia e dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione della Provincia e degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dalla Provincia e dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione della Provincia e degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale. In ogni caso il compenso di cui al presente capoverso non può superare, su base annua o proporzionalmente al periodo considerato, l'ammontare complessivo delle indennità del Presidente della Provincia per le funzioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2;

- d) la somma dei compensi spettanti contemporaneamente alla stessa persona, in quanto cumulativamente considerati e definiti sulla scorta delle lettere a), b) e c), non può in ogni caso superare, su base annua o proporzionalmente al periodo considerato, l'ammontare complessivo delle indennità del Presidente della Provincia per le funzioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, allorché una persona, facente parte dell'organo di amministrazione di una società controllata direttamente o indirettamente dalla Provincia sia componente nell'organo di amministrazione di una società controllata o comunque partecipata dalla medesima società controllata direttamente o indirettamente dalla Provincia. Previa adeguata motivazione e in relazione alle società esercenti servizi di interesse economico generale non "in house providing", come nelle società a partecipazione mista di Provincia, enti locali e altri soggetti pubblici o privati, ovvero nel caso delle società rette da amministratore delegato, il predetto limite massimo può essere incrementato del 50% su autorizzazione della Giunta provinciale formulata nell'ambito degli indirizzi impartiti ai propri rappresentanti nelle assemblee delle società. Resta ferma la possibilità della Giunta provinciale di stabilire per i singoli casi un limite di cumulo inferiore a quello massimo ivi previsto, diramando opportune indicazioni in termini di indirizzo.

Fermi restando i limiti individuali così risultanti, la Giunta provinciale può comunque stabilire un tetto ai compensi complessivamente spettanti ai componenti il Consiglio di amministrazione di ciascuna società, comprensivo anche dei compensi per deleghe e incarichi speciali.

In caso di amministratore unico valgono i limiti individuati sopra per il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Fatto salvo quanto sopra statuito per le società controllate dalla Provincia, per quanto riguarda i compensi attribuibili agli amministratori di società partecipate dagli enti locali o controllate dagli enti locali (e dalla Provincia o con la partecipazione della Provincia) si applicano rispettivamente i limiti previsti nell'ambito del patto di stabilità tra la Provincia e gli enti locali, di cui all'articolo 18 bis, comma 3, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e nell'ambito del protocollo d'intesa, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera e), della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27. L'eventuale riferimento formulato sopra alla Giunta provinciale va qui inteso:

1. in caso di controllo individuale all'organo dell'ente locale competente;
2. in caso di controllo congiunto, con l'eccezione delle società cooperative, secondo i seguenti criteri a scalare:
  - ❖ all'organismo – convenzionale o societario – che esercita il potere di controllo;
  - ❖ qualora manchi quest'ultimo, all'organo dell'ente locale con la partecipazione maggiore al capitale sociale;
  - ❖ qualora esistano più enti locali con la stessa quota di partecipazione al capitale sociale, all'organo dell'ente locale con la popolazione maggiore;
3. se si tratta di società cooperative, l'organo competente è l'assemblea dei soci.